

Allegato "A" all'atto Rep. 153928/26704

TITOLO I

Costituzione - Sede - Oggetto - Durata - Soci

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico locale, denominata:

BRIANZACQUE S.r.l.

Art. 2 Sede

1. La Società ha sede in Monza (MB), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese (l'Organo Amministrativo può modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato, effettuando la prescritta pubblicità nel Registro Imprese).

2. La Società, nei modi di legge e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e preposizioni institorie, purché nell'ambito del territorio della Repubblica italiana.

3. L'istituzione di sedi secondarie, filiali e succursali dovrà comunque essere deliberata dall'assemblea della società.

Art. 3 Oggetto

1. L'oggetto sociale è costituito dalla gestione, in via diretta e/o attraverso società totalmente controllate, del servizio idrico integrato prevalentemente a favore dei soci, nelle fasi di ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, distribuzione, trattamento, fognatura e depurazione ed, in generale, dalla commercializzazione dell'acqua per usi sia civili che industriali ed agricoli e per altri tipi di utilizzazioni. In particolare svolge, prevalentemente a favore dei soci, l'attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete, degli impianti e delle dotazioni strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato, avvalendosi di mezzi propri, di contribuzioni di enti soci e di pagamenti di enti pubblici e di soggetti privati.

2. La Società può altresì svolgere, prevalentemente a favore dei soci, tutte le attività di natura strumentale o funzionale a quanto previsto al primo comma, ivi comprese quelle relative alla gestione di impianti energetici derivanti da trattamenti di acque reflue, quelle di messa in sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati, quelle di ricerca e coltivazione di sorgenti di acque minerali, il loro imbottigliamento e la loro commercializzazione, quelle di raccolta, trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi derivanti da processi di depurazione, quelle di gestione dei servizi connessi alla gestione del ciclo delle acque quali la verifica dei consumi, la bollettazione, la riscossione delle tariffe e la commercializzazione dei prodotti di smaltimento.

3. La Società può altresì curare lo studio, lo sviluppo, la gestione e la commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente e promuovere, anche

d'intesa con Università ed Enti di ricerca, l'effettuazione di indagini scientifiche attinenti il settore idrico nonché la formazione nel medesimo settore.

4. La Società potrà rendere ogni servizio e compiere qualsiasi operazione, consentita dalla legge, prevalentemente a favore dei soci, o per conto di terzi, che si ponga in rapporto di strumentalità con la realizzazione del proprio oggetto sociale; pertanto la società potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria ritenute necessarie od utili per la realizzazione del proprio oggetto sociale o comunque attinenti al medesimo, concedendo anche fideiussioni, ipoteche, avalli ed in genere garanzie reali o personali, anche in favore e nell'interesse di terzi. Inoltre la Società potrà assumere - non a scopo di collocamento, purché ciò sia strumentale od opportuno in vista del raggiungimento del proprio scopo sociale - partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma in altre società, enti, associazioni, consorzi e fondazioni di partecipazione aventi oggetto analogo, affine, complementare, connesso o funzionale al proprio.

Art. 4 Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), salvo anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la quale potrà altresì disporre la proroga.

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società prima del termine sopra stabilito, nei soli casi previsti dal primo comma dell'articolo 2473 c.c. o nelle altre situazioni in cui la legge prevede inderogabilmente tale diritto. Termini e modalità di esercizio e liquidazione della partecipazione sono disciplinati dalle norme di legge in tema di società per azioni.

Art. 5 Soci

1. Possono essere soci della Società gli enti pubblici territoriali.

Ne consegue che della società non possono, in nessun modo, diventare soci soggetti diversi da quelli sopra descritti e ciò nemmeno a seguito di operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti e trasformazioni.

2. Possono comunque essere soci della società le società interamente controllate, anche in via indiretta, dagli Enti Locali, fino al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici), al fine di consentire il trasferimento delle proprie quote agli Enti medesimi.

3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore (se nominato) per tutti i loro rapporti con la Società, si intende eletto, ad ogni effetto di legge, nel luogo risultante dal Registro delle Imprese (o Libro Assemblee nella parte in cui è trascritta la deliberazione di nomina) salvo che ciascun interessato abbia richiesto ed ottenuto rettificata per sopravvenuto cambiamento del domicilio.

TITOLO II

Capitale sociale - Obbligazioni - Trasferibilità delle azioni

Art. 6 Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 29.171.450,00 (ventinove milioni centosettantunomila quattrocentocinquanta/00) ed è diviso in quote di partecipazione a sensi di legge, in misura proporzionale ai conferimenti effettuati da ciascun socio.

Il capitale sociale potrà essere aumentato in una o più volte, in base alle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, per adeguarlo alle concrete esigenze della Società. L'aumento di capitale può essere deliberato ed attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, purché soggetti previsti dall'art. 5, c. 1, con l'osservanza delle norme di legge.

2. Nel rispetto delle norme di legge in materia, eventuali aumenti di capitale potranno essere eseguiti mediante conferimenti in natura di beni e/o di crediti.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, la quale è indivisibile.

4. Le singole partecipazioni non possono essere costituite in pegno né date in alcuna forma di garanzia, se non previa autorizzazione dell'Assemblea

Art. 7 Obbligazioni

La Società non può emettere obbligazioni.

Essa può mediante deliberazione assembleare, emettere titoli di debito al portatore o nominativi, per somma non eccedente il capitale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 8 Diritto di prelazione

1. In ogni caso in cui un socio intenda trasferire per atto tra vivi, la propria partecipazione, agli altri soci spetta un diritto di prelazione in proporzione all'entità della partecipazione da ciascuno di essi detenuta nella Società.

2. Per l'esercizio del diritto di prelazione sono stabilite le seguenti regole:

a) il socio che intende trasferire la propria partecipazione a terzi sia a titolo gratuito che oneroso, deve preventivamente offrirla agli altri soci, dandone comunicazione all'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'indicazione del valore attribuito o del prezzo richiesto, delle modalità di pagamento e di tutte le condizioni contrattuali del trasferimento, nonché le generalità complete del soggetto che si propone come acquirente, che deve comunque soddisfare ai requisiti di cui al precedente articolo 5. L'Organo Amministrativo, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 9, provvede a darne comunicazione agli altri soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta lettera raccomandata, comunicando al contempo l'eventuale intervenuto gradimento di cui al successivo art.

9;

b) i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione predetta, manifestare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare i quantitativi loro riservati della partecipazione offerta e possono altresì dichiarare di essere disposti ad acquistare anche le quote offerte agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di prelazione.

Nel caso in cui la comunicazione dell'Organo Amministrativo sub a) riguardi un trasferimento a titolo gratuito, il socio che intende esercitare la prelazione deve, con la predetta dichiarazione, accettare l'acquisto della partecipazione al valore attribuitole e, nel medesimo termine di 60 (sessanta) giorni, mettere a disposizione il prezzo dovuto all'offerente presso il Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui la medesima comunicazione sub a) riguardi un trasferimento a titolo oneroso, il socio che intende esercitare la prelazione deve, con la dichiarazione di cui sopra, accettare l'acquisto della partecipazione offerta al prezzo ed alle condizioni esposte nella comunicazione predetta;

c) qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio dichiari di non essere d'accordo sul prezzo della partecipazione offerta in vendita (ovvero sul valore delle stesse in caso di trasferimento a titolo gratuito), il prezzo (o il valore) deve essere determinato da un terzo arbitratore designato di comune accordo tra la Società ed il socio che intende effettuare il trasferimento ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Monza.

Il terzo arbitratore procederà ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, cod. civ. e determinerà il prezzo (o valore) di cessione della partecipazione in base al valore corrente della Società. Le spese per l'arbitraggio, nel caso in cui la determinazione contestata risulti corretta, rimangono a carico del socio che ha richiesto la rideterminazione del prezzo (o del valore);

d) l'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, provvede a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni concernenti l'esercizio del diritto di prelazione;

e) nel caso in cui alcuni dei soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione ed uno o più soci che hanno esercitato tale diritto abbiano altresì dichiarato di essere disposti ad acquistare anche le quote offerte agli altri soci che non hanno esercitato la prelazione, l'Organo Amministrativo, con la medesima comunicazione sub d), offrirà al socio o ai soci che abbiano manifestato tale disponibilità queste ulteriori quote secondo criteri proporzionali e quel o quei soci potranno ren-

dersene acquirenti entro 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione mediante dichiarazione scritta indirizzata all'Organo Amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

f) le partecipazioni non acquistate dai soci, nel rispetto dei termini e delle forme stabiliti nei punti che precedono e fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 9, potranno essere trasferite dal socio offerente al soggetto ed alle condizioni indicati nella comunicazione sub a), entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione previsto sub b). Qualora il trasferimento non venga perfezionato entro il predetto termine di 60 (sessanta) giorni, il trasferimento torna ad essere soggetto ai vincoli di cui al presente articolo.

3. Ogni socio persona giuridica può liberamente trasferire tutta o parte della propria partecipazione a società facenti parte del medesimo gruppo, intendendosi per tali qualsiasi società direttamente o indirettamente controllante la società socia, ovvero direttamente o indirettamente controllate dalla società socia o controllata dalla medesima società che controlla la società socia, secondo la nozione di controllo di cui all'art. 2359 C.C.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al trasferimento di diritti di opzione e di altri titoli o diritti che attribuiscano al cessionario il diritto di diventare socio della Società.

Art. 9 Gradimento

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 8, richiamato comunque il rispetto del limite disposto dal precedente articolo 5, comma 1, i soci non potranno trasferire a terzi, in tutto o in parte, partecipazioni, diritti di opzione e altri titoli o diritti che attribuiscano al cessionario il diritto di diventare socio della Società, senza il preventivo gradimento dell'Organo Amministrativo il quale, con deliberazione motivata e tenuto conto delle informazioni e della documentazione fornita dalle parti interessate, potrà non autorizzare il trasferimento solamente ove il soggetto che viene proposto quale cessionario non presenti requisiti di adeguata capacità finanziaria anche in relazione ai programmi di investimento della Società, nonché di comprovata esperienza nel settore in cui opera la Società medesima.

In tal caso, a cura dell'Organo Amministrativo, si farà luogo ad apposita procedura per l'individuazione di un acquirente per il medesimo prezzo indicato dal socio che intende cedere la propria partecipazione o altri diritti ovvero, se del caso, per il diverso prezzo determinato con l'intervento di un terzo arbitratore, nominato secondo quanto stabilito dal secondo comma del precedente articolo 8, sub c). La procedura dovrà essere completata entro il termine massimo di 200 (duecento) giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del

precedente articolo 8, sub b), scaduto infruttuosamente il quale l'Organo Amministrativo sarà tenuto ad autorizzare comunque la cessione. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 8, qualora l'Organo Amministrativo neghi il gradimento, il socio cedente potrà decidere di non procedere al trasferimento nei confronti del soggetto individuato ad esito della procedura di cui sopra.

2. La decisione sul gradimento dovrà essere comunicata dall'Organo Amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al secondo comma del precedente articolo 8, sub a).

Il gradimento si intenderà espresso in assenza di comunicazione nel medesimo termine.

3. Il gradimento dovrà essere in ogni caso negato, in tutto o in parte, nell'ipotesi in cui il trasferimento, per le caratteristiche del soggetto trasferitario e/o per la quota di partecipazione oggetto dello stesso, sia tale da far venir meno la condizione di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

Art. 10 Qualità di socio

1. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata al presente statuto ed al disposto di tutte le deliberazioni dell'Assemblea anteriori all'acquisto di detta qualità

Art. 11 Contributi e finanziamenti alla Società

1. Per far fronte alla realizzazione di interventi facenti parte dell'oggetto sociale, la Società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi.

2. La Società può acquisire finanziamenti (infruttiferi, salvo contraria deliberazione dell'assemblea) dai propri soci, con obbligo di rimborso, fatte salve le disposizioni di legge al riguardo ed osservati i limiti e le prescrizioni della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio 3 marzo 1994 ed eventuali modificazioni.

Per il rimborso di tali finanziamenti vale la postergazione disposta dalla legge.

TITOLO III

Organi della Società

Art. 12 Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) l'Organo di controllo.

Sezione I

Assemblea

Art. 13 Assemblea

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. L'assemblea è convocata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza nei modi ordinari stabiliti dall'art

2479-bis c.c., con specificazione di data, ora, luogo ed argomenti da trattare, anche in località diversa dalla sede sociale (purché in Italia).

Il telefax (comprovato da rapporto di ricezione) o la posta elettronica (con conferma di ricezione del messaggio) possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e purché inviati a numero/indirizzo autorizzato dal destinatario.

"L'Amministratore Unico" o ciascuno degli amministratori ha diritto di convocare l'assemblea e ne ha l'obbligo ove ciò sia richiesto da tanti soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale, ovvero dall'organo di controllo.

Gli altri amministratori ed i sindaci devono essere informati della convocazione.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una seconda convocazione, nell'ipotesi che alla data fissata non risultino intervenuti soci in numero tale da consentire la legale costituzione dell'assemblea. In seconda convocazione valgono le stesse maggioranze previste dal successivo articolo 16.

3. Anche in mancanza di formale convocazione, le deliberazioni possono essere adottate con la presenza dell'intero capitale sociale, qualora tutti gli Amministratori e Sindaci siano presenti o informati della riunione, purché nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento o degli argomenti.

4. L'assemblea dei soci per la approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società (salvo i particolari obblighi di segnalazione delle ragioni della dilazione, disposti dalla legge).

5. L'Assemblea dei Soci esercita il controllo sull'attività della società conformemente alle norme di riferimento per le società *in-house*, come meglio specificato nel successivo art. 25 del presente statuto.

Art. 14 Intervento e rappresentanza

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci risultanti dal Registro delle Imprese.

Essi potranno essere rappresentati in assemblea da altra persona munita di procura generale o di specifica delega scritta, con le limitazioni di cui appresso.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti, fatta avvertenza che la rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società dalla stessa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti delle stesse. Independentemente dalla quota

parte del capitale sociale rappresentato, non è ammesso al singolo socio e suo delegato rappresentare in Assemblea più di un altro Socio.

Art. 15 Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, dal Vicepresidente; in caso di loro assenza od impedimento, da altra persona designata dagli intervenuti.

2. Il Presidente dell'Assemblea, salvo che il verbale debba essere redatto da Notaio, è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea medesima.

3. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto dei soci ad intervenire all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni ed accertarne il risultato.

4. Il Presidente dell'Assemblea sottoscrive, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro.

5. L'Assemblea può svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- al Presidente o all'Amministratore Unico sia consentito accertare, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, l'identità dei partecipanti e la legittimazione degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante deve essere sia consentito percepire chiaramente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- agli intervenuti deve essere sia consentito partecipare alla discussione e votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o l'Amministratore Unico e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di contestazioni potrà essere utilizzata, dal Presidente o dall'Amministratore Unico e dal segretario dell'Assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, l'eventuale videoregistrazione della videoconferenza.

Art. 16 Deliberazioni

1. L'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze rispettivamente previste dalle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.

2. Con riferimento alle seguenti materie:

- a) autorizzazione preventiva per costituzione e acquisizione o cessione di partecipazioni in società, consorzi ed altre analoghe strutture associative, nonché per l'acquisto, vendita, conferimento, usufrutto e affitto di aziende o di rami d'azienda per importi superiori ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per singola operazione,
 - b) nomina delle cariche sociali e determinazione di compensi spettanti agli Amministratori, anche con riferimento ad eventuali incarichi speciali,
 - c) designazione di rappresentanti nell'ambito di società controllate e/o partecipate,
 - d) destinazione degli utili di esercizio,
 - e) altri argomenti non previsti nel comma 3,
- l'Assemblea, in prima convocazione, risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano, in proprio e per delega, almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale presente. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale e delibera con la maggioranza assoluta del capitale presente.

3. Con riferimento alle seguenti materie:

- a) riduzioni ed aumenti del capitale sociale (salvo quelli obbligatori per legge),
- b) fusioni e scissioni societarie,
- c) modifiche statutarie,
- d) scioglimento e liquidazione della Società,
- e) emissione di titoli di debito,
- f) operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,

l'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 del capitale sociale e delibera con la maggioranza assoluta del capitale sociale, in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando è presente la maggioranza del capitale sociale e delibera con la maggioranza assoluta del capitale presente.

Sezione II

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 17 Organo Amministrativo

1. La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina da:

- 1) un Amministratore Unico;
- 2) un Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 bis Amministratore Unico

1. All'Amministratore Unico spettano i poteri che, di volta in volta, gli verranno attribuiti dall'Assemblea all'atto della nomina.

Art. 17 ter Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque, incluso il Presidente, con efficacia a norma di legge

2. Per il primo mandato successivo all'emanazione del DPR 30/11/2012 n. 251, è riservato al genere meno rappresentato almeno un quinto dei componenti dell'organo. Per i successivi due mandati, è riservato al genere meno rappresentato almeno un terzo del numero dei componenti dell'organo.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, comunque non superiore a tre anni, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, e possono essere rieletti; alla prima nomina si provvede con l'atto costitutivo.

4. Fatta salva l'eventualità che essa avvenga all'unanimità di tutti i soci, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati, presentate dai soci e sottoscritte dai rappresentanti di almeno l'8% (otto per cento) del capitale sociale.

Nella composizione delle liste dovrà trovare applicazione il principio dell'equilibrata proporzione tra i generi, secondo quanto prescritto dal comma 2, salvo il caso di liste con numero di candidati inferiori a tre. Ciascun socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di un'unica lista, composta al massimo di un numero di candidati pari a quello dei nominandi, fermo comunque restando che ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, etc., fino ad un numero pari a quello dei nominandi; i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in graduatoria decrescente; risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di quozienti, nella scelta dell'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano d'età.

Nel caso in cui, a seguito della procedura descritta, non risulti assicurato il principio dell'equilibrata proporzione tra i generi, secondo quanto prescritto dal c. 2, risulterà prioritariamente eletto il/i rappresentante/i del genere meno presente con i quozienti più elevati per lo specifico genere.

5. Qualora uno o più Amministratori vengano a cessare per qualunque causa dal loro ufficio, il Consiglio provvederà alla loro temporanea sostituzione, con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea e sia sempre assicurato il principio dell'equilibrata proporzione tra i

generi, secondo quanto prescritto dal comma 2. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Qualora venga invece a mancare per qualsiasi ragione almeno la metà degli Amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli Amministratori rimasti in carica dovranno senza indugio convocare l'Assemblea per la rinnovazione dell'intero Consiglio di Amministrazione, limitandosi nelle more a provvedere all'ordinaria amministrazione della Società.

6. Salvo che per quanto disciplinato dai precedenti commi, cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolati dalle norme di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti.

Art. 18 Riunioni

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, su convocazione del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente, ogniqualvolta ne sia ravvisata l'opportunità, con cadenza almeno bimestrale, o quando ne facciano motivata richiesta scritta 1/3 (un terzo) degli Amministratori in carica.

2. Alla convocazione del Consiglio di Amministrazione si provvede mediante avviso indicante il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata postale o a mano, ovvero mediante telegramma, telefax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo che renda comprovabile il ricevimento, da inviare presso il domicilio o indirizzo (risultanti agli atti della società) di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione mediante telegramma, telefax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo che renda comprovabile il ricevimento, da inviare con le modalità di cui al comma precedente, con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore rispetto alla data fissata per la riunione.

4. I partecipanti alla riunione possono intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo che assicurino l'identificazione certa di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità per ciascuno di essi di intervenire alla discussione, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione nonché di esaminare e deliberare con contestualità.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il segretario, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 19 Deliberazioni

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministra-

zione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta degli Amministratori presenti. Le astensioni non vengono computate ai fini della determinazione della maggioranza.

3. Nell'ipotesi in cui la deliberazione verta su una delle materie di cui al quarto comma del seguente articolo 20, elencate dalla lettera a) alla lettera m), è richiesto il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli Amministratori in carica.

4. Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione deve designare un segretario per la verbalizzazione delle riunioni, anche al di fuori dei suoi componenti.

5. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si fa constare mediante processo verbale da iscriversi in apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 20 Poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per l'ordinaria amministrazione della Società; più specificamente, ad esso è riconosciuta la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale, eccezion fatta unicamente per quanto dalla legge o dal presente Statuto (art. 16.2) riservato in modo esclusivo all'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri che riterrà più rispondenti all'attuazione dell'oggetto sociale, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, individuando i poteri delegati, le relative modalità di esercizio nonché le eventuali limitazioni che richiedano, per il compimento di atti determinati o di categorie di atti, la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Comitato Esecutivo formato da tre componenti scelti fra i propri membri, determinandone il numero e delegando ad esso specifiche attribuzioni. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, si applicano le disposizioni fissate dai precedenti articoli 18 e 19 per il Consiglio di Amministrazione.

4. Ferme comunque restando le previsioni di legge e del presente Statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non possono pertanto formare oggetto di delega:

a) predisposizione della bozza dei conti economici e dei prospetti finanziari previsionali, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

b) approvazione di piani strategici aziendali nell'ambito degli indirizzi stabiliti dall'assemblea, ivi incluso il piano d'impresa, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni; appro-

vazione di accordi di collaborazione con operatori del settore;

c) approvazione del dimensionamento degli organici e della struttura direzionale di vertice; nomina di dirigenti e risoluzione del relativo rapporto di lavoro;

d) proposte, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, aventi ad oggetto costituzione e acquisizione o cessione di partecipazioni in società, consorzi ed altre analoghe strutture associative, nonché acquisto, vendita, conferimento, usufrutto e affitto di aziende o di rami d'azienda; determinazione di eventuali compensi spettanti agli Amministratori, anche con riferimento ad eventuali incarichi speciali; designazione di rappresentanti nell'ambito di società controllate e/o partecipate; destinazione degli utili di esercizio; modifiche statutarie; scioglimento e liquidazione della Società; emissione di prestiti obbligazionari o warrants, convertibili o meno;

e) conferimento e revoca di deleghe a componenti del Consiglio di Amministrazione e/o a terzi ovvero costituzione del Comitato Esecutivo;

f) determinazione e variazione delle tariffe relative a beni e servizi della Società, fatta eccezione per le variazioni imposte dalla legge e/o da provvedimenti delle competenti autorità amministrative;

g) proposte da sottoporre ai competenti organi in materia di piani di investimento e di piani finanziari annuali e pluriennali aventi ad oggetto attività connesse al servizio idrico integrato, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni;

h) stipulazione, modificazione o risoluzione di contratti di consulenza e/o prestazione di servizi a favore della Società per importi non superiori ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per singola operazione;

i) stipulazione, modificazione o risoluzione di contratti di qualsiasi natura con i soci o con società da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate e/o con le loro controllanti o comunque con società appartenenti al medesimo gruppo;

l) partecipazioni a gare o formulazioni di offerte comportanti, in caso di aggiudicazione o di affidamento, un impegno non superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per singola operazione;

m) gradimento da esprimere ai sensi dell'articolo 9.

5. L'organo amministrativo è altresì competente a deliberare gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, qualora le stesse non lascino margine di discrezionalità.

6. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, nei limiti dei propri poteri, di nominare un Direttore Generale nonché direttori, condirettori e vicedirettori e di nominare e revocare procuratori per singoli affari e/o categorie di affari determinandone i poteri e gli emolumenti.

Art. 21 Firma sociale e rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vicepresidente e, se nominato ai sensi del precedente articolo 20, all'Amministratore o agli Amministratori delegati, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e poteri.

L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a Direttori, Procuratori speciali, dipendenti della società ed eventualmente terzi.

Art. 22 Rimborso spese e compenso

Agli Amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea.

Art. 23 Presidente e Vicepresidente

1. Il Consiglio di Amministrazione, quando a ciò non abbia provveduto l'Assemblea o, per la prima volta i soci costituenti, elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vicepresidente.

2. Al Presidente sono attribuiti i poteri ed i compiti stabiliti dal presente Statuto.

In particolare, il Presidente rappresenta la Società nelle assemblee delle società partecipate attenendosi alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sull'ordine del giorno delle assemblee medesime. Il Presidente mantiene inoltre i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio, sovrintende alle funzioni aziendali di controllo interno ed a quelle volte alla soddisfazione dell'interesse pubblico nell'erogazione del servizio ed al rispetto dei diritti degli utenti.

3. In caso di sua assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente; di fronte ai terzi, la firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Sezione III

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 24 Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. Nei casi previsti dalla legge, viene nominato con decisione dei soci un sindaco che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

2. I soci, con apposita decisione, possono, anche qualora non ricorrano i presupposti previsti dalla legge per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, nominare un sindaco unico o, alternativamente, un collegio sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro) e comunque nel rispetto dei criteri di riparto previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30.11.2012 n. 251.

I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al sindaco od ai sindaci effettivi e, nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente.

Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge, il sindaco o i sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

3. L'organo di controllo ha le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2403-bis a 2406 del Codice Civile.

4. La revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco o dal collegio sindacale, se nominati.

Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'organo di controllo (monocratico o collegiale), ad un revisore legale o ad una società di revisione, purché la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta funzione.

Art. 25. Comitato tecnico per controllo analogo

1. Fermi restando i principi generali che governano il funzionamento della società in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi di diritto societario, i Soci della Società esercitano sulle attività della stessa un controllo analogo a quello esercitato sui proprio servizi, attraverso le determinazioni assembleari sugli indirizzi strategici e su quelli generali della gestione delle attività.

2. Il controllo è effettuato in forma di indirizzo (controllo preventivo) - monitoraggio (controllo contestuale) - verifica (controllo finale) sia attraverso l'Assemblea ordinaria sia attraverso un "Comitato tecnico di Controllo", composto da cinque membri di cui tre nominati dalla Conferenza dei Comuni e due dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza.

3. L'Assemblea determina le modalità di funzionamento del Comitato Tecnico di Controllo mediante l'approvazione di apposito regolamento. Tale regolamento si baserà su principi e regole che garantiscano la trasparenza degli atti e l'accesso alle informazioni societarie e che consentano di esaminare le proposte formulate dagli enti pubblici territoriali in rappresentanza dei propri cittadini.

TITOLO IV

Bilancio - Utili

Art. 26 Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno di durata della Società.

2. Al termine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede a redigere il bilancio, completo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.

Provvede altresì alla relazione sulla gestione contenente quanto disposto dall'articolo 2428 c.c. nonché le ragioni della eventuale dilazione nella convocazione dell'assemblea, consentita dall'articolo 13 del presente statuto.

Art. 27 Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino al limite di legge, sono ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, salvo che l'assemblea deliberi particolari accantonamenti o destinazioni.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la sede della Società ovvero presso la cassa designata dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dallo stesso.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Art. 28 Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 29 Rinvio alle leggi

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge vigente in materia di società a responsabilità limitata. In difetto di disciplina si applicano le norme in tema di società per azioni, se compatibili.

Art. 30 Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra i soci, fra i soci e la Società, fra la Società e gli Amministratori e/o i liquidatori, ovvero fra gli Amministratori e/o i liquidatori, per qualunque ragione e titolo, comunque relativa all'interpretazione, all'applicazione ed all'esecuzione del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, alla qualità di socio ed alla partecipazione e possesso di quote, anche in rapporto al trasferimento delle stesse, sarà rimessa al giudizio della Camera arbitrale nazionale ed internazionale della Camera di Commercio di Milano.

2. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto e la relativa decisione sarà presa nel rispetto degli applicabi-

li principi di legge ed avrà la forza e l'effetto di una decisione giudiziale tra le Parti, in conformità alle disposizioni applicabili del codice italiano di procedura civile.

3. Il termine per la pronuncia del lodo arbitrale sarà di 90 (novanta) giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale. Qualora il Collegio arbitrale dovesse ammettere mezzi di prova e/o disporre consulenza tecnica, detto termine s'intenderà prorogato automaticamente ed andrà a scadere entro il 60° (sessantesimo) giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o, se successivo, dall'ultimo atto relativo alla consulenza tecnica.

4. La sede dell'arbitrato è comunque fissata nel Comune ove ha sede la società.

5. Il Collegio arbitrale liquiderà le spese e le competenze degli arbitri e quelle per la difesa delle Parti attribuendone l'onere alle Parti stesse o ad una di esse nel modo che riterà più equo, tenuto conto del principio della soccombenza.

6. E' fatto salvo il disposto degli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003.

Qualsiasi controversia non suscettibile di essere devoluta per legge al Collegio arbitrale sarà di esclusiva competenza del Foro determinato in base alla sede legale della società.

F.to Oronzo Raho - Luigi Roncoroni.